

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI AL PROGETTO DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA – SUBINVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO CUP C24H22000110007 E SUBINVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA CUP C24H22000240007 E AI PIANI DI ATTUAZIONE LOCALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ESTREMA
CIG 9808517449**

Premesso che l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, di seguito l'Azienda, è ente capofila dell'Ambito Territoriale di Lodi

Richiamati:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, 2 di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali e prevedendo che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario";
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328", il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, gli Enti possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:
 - ✓ si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale,
 - ✓ trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno

dell'impegno privato nella funzione sociale;

- le linee guida n. 17 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" ANAC emanate dall'ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;
- il documento ANCI del maggio 2017 "La co-progettazione e il codice degli appalti nell'affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento";
- il D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede l'art. 55 che disciplina l'istituto della co-progettazione;
- il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26 luglio 2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, e del D.lgs. n. 117/2017;
- il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato numero affare 01655/2019 del 19.12.2019 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 91029 del 14 novembre 2019 in ordine allo schema di Linee Guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017 nonché dal d.lgs. 117/2017;
- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte costituzionale;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l'implementazione dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell'ambito di un procedimento di coprogettazione;

Visto:

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15 febbraio 2022 con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu,
- le Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" che supportano l'applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n°44 del 22 febbraio 2022), recante l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Allegato A) e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2021-2023

Atteso che l'Azienda, ha partecipato all'avviso suddetto attraverso apposita adesione per gli investimenti previsti alla Linea di investimento 1.3 nell'avviso pubblico 1/2022;

Visto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti

Sociali Territoriali ammessi al finanziamento, tra cui l'Azienda, ammessa per tutti gli Investimenti richiesti.

Considerato che la domanda al Ministero per la progettazione di cui trattasi, così come integrata dall'Azienda è stata dichiarata ammessa;

Viste le Convenzioni sottoscritte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 30/03/2023;

Considerate le quote ricevute per l'attuazione dei Piani di azione locale relativi al Fondo Povertà estrema,

Visto il verbale n. 13 del Consiglio di amministrazione del 15 giugno 2022 , di approvazione del seguente avviso

Tutto ciò premesso,

L'Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali indice il seguente

Avviso Pubblico

per individuare soggetti del Terzo Settore, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività ed interventi a valere sull'Avviso pubblico 1/2022 approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022, così come richiamato in premessa, per l'Investimento 1.3 –Housing temporaneo e stazione di posta – Sub Investimento 1.3.1 Housing temporaneo; Sub investimento 1.3.2 Stazioni di posta

Art.1 – Oggetto

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la raccolta di disponibilità da parte di uno o più soggetti del terzo settore, anche in forma riunita, operante nello specifico settore di riferimento ed in possesso dei requisiti previsti dalla specifica legislazione del settore di appartenenza, interessati alla realizzazione di una partnership con l'Azienda.

Nello specifico la proposta progettuale dovrà prevedere la realizzazione a favore dei destinatari degli interventi di:

Sub-investimento Housing temporaneo

- attività di housing sociale in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio sociale all'interno di Immobili nella disponibilità dei Comuni, o altri immobili a ciò destinati sulla base delle risultanze della coprogettazione,
- progettazione e gestione dell'ospitalità temporanea di nuclei familiari in emergenza abitativa, che accedono alla struttura secondo le modalità e le norme stabilite in coprogettazione con l'Azienda;
- progettazione e gestione di inserimenti in strutture di accoglienza post-acuzie h24 al fine garantire un periodo di dimissioni protette;
- progettazione e gestione di un progetto di accompagnamento al recupero socio-lavorativo dei nuclei coinvolti attraverso la strutturazione di progetti individuali concreti, sottoposti a un continuo sistema di monitoraggio, in grado di mettere in luce le criticità e pensare ad azioni alternative di supporto, con l'obiettivo finale di accrescere l'empowerment della persona;
- progettazione e gestione di azioni finalizzate ad un percorso socio-educativo e lavorativo individuale e familiare, integrato con le misure di politica attiva del lavoro messe in atto dall'Azienda;

- attivazione di mediazioni linguistico-culturali per facilitare la costruzione di una relazione con i beneficiari coinvolti;
- inserimento nel lavoro sociale con le persone senza dimora sul territorio di momenti, spazi, esperienze, eventi e altre occasioni culturali - offerti alla comunità- per sensibilizzare al tema dell'esclusione sociale e innescare percorsi virtuosi di partecipazione e di mutualismo tra cittadini nei quali anche le persone senza dimora possano avere cittadinanza.
- supervisione organizzativa metodologica dell'equipe di operatori, finalizzata a definire modelli e strumenti di lavoro e prevenire il burn-out

Sub-investimento Stazioni di posta

- Progettazione e gestione delle attività core quali: front office, assessment ed orientamento, Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici,
- consulenza amministrativa e legale, accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza
- progettazione e gestione del servizio fermo posta/casella di posta elettronica
- progettazione di coinvolgimento delle realtà locali (associazioni, Caritas, parrocchie, informagiovani) per il rinforzo dell'appartenenza territoriale, attraverso la valorizzazione del territorio, la conoscenza delle modalità di accesso ai servizi, la fruibilità dei servizi da parte dei nuclei ospiti, attraverso anche l'organizzazione di eventi.
- progettazione e gestione di un progetto di accompagnamento al recupero socio-lavorativo dei nuclei coinvolti attraverso la strutturazione di progetti individuali concreti, sottoposti a un continuo sistema di monitoraggio, in grado di mettere in luce le criticità e pensare ad azioni alternative di supporto, con l'obiettivo finale di accrescere l'empowerment della persona;
- progettazione e gestione di azioni finalizzate ad un percorso socio-educativo e lavorativo individuale e familiare, integrato con le misure di politica attiva del lavoro messe in atto dall'Azienda;
- valutazione psico-sociale e supporto clinico transculturale
- progettazione e gestione di laboratori motivazionali finalizzate a favorire l'empowerment delle persone senza dimora ed avvicinarli al mondo del lavoro

Quota Servizi Fondo Povertà

Il Piano di attuazione locale prevederà:

- front office, assessment ed orientamento, Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici,
- progettazione e gestione di inserimenti in strutture di accoglienza post-acuzie h24 al fine garantire un periodo di dimissioni protette;
- progettazione e gestione del servizio fermo posta/casella di posta elettronica

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la raccolta di disponibilità da parte di uno o più soggetti di terzo settore, anche in forma riunita, operante nello specifico settore di riferimento ed in possesso dei requisiti previsti dalla specifica legislazione del settore di appartenenza, interessati alla realizzazione di una partnership con l'Azienda al fine di:

1) realizzare in qualità di soggetto realizzatore/esecutore il progetto di gestione presentato e concordato, a seguito dell'ammissione al contributo e nella misura ed entità del finanziamento concesso, in collaborazione

con l'Azienda e i diversi soggetti territoriali coinvolti o che il soggetto collaboratore sarà in grado di coinvolgere, previa definizione di un accordo di partenariato tra le diverse parti interessate che definisca il ruolo e il budget di ciascuno;

2) dare attuazione ai contenuti previsti dall'Avviso n.1/2022 e dalle Linee guida fondo povertà estrema, qui integralmente richiamati quali parti integrante del presente Avviso, e realizzare le proposte progettuali definite nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso Ministeriale n.1/2022 e dalle Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" più volte citati, con particolare riferimento al rispetto di tutte le norme nazionali e comunitarie applicabili, al principio "Do Not Significant Harm", alle "Schede tecniche" e documenti tecnici/linee di indirizzo nazionali richiamati per ogni singola linea di intervento, alle gestione delle spese, alle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione, e rispetto e coerenza agli obiettivi previsti (target e milestone).

Art. 2 - Risorse economiche per la Coprogettazione

Il budget complessivo a disposizione del presente Avviso è suddiviso come segue:

Sub-investimento 1.3.1 Housing temporaneo

COSTI DI GESTIONE	Importo in euro
Accompagnamento educativo	78.624,00
Attività di sensibilizzazione ed iniziative di comunità	17.560,00
Supervisione	20.000,00
Mediazione linguistico-culturale	6.048,00
TOTALE	122.232,00

Sub-investimento 1.3.2 Stazioni di posta

COSTI DI GESTIONE	Importo
Coordinamento Centro servizi	37.440,00
Operatori front-office, fermo posta, accoglienza notturna	57.600,00
Consulenza giuridico-legale	15.000,00
Laboratori motivazionali ed esperienziali	9.000,00
Esperto in etnopsichiatria/clinica transculturale	4.000,00
TOTALE	144.640,00

Quota Fondo Povertà estrema 2020 e 2021

	Importo
Dimissioni protette	78.800,00
Fermo posta e accesso alla residenza anagrafica	11.500,00
Mediatori linguistico culturali	14.480,00
Esperto in etnopsichiatria/clinica transculturale	5.000,00
Consulenza giuridico-legale	10.000,00
Unità mobile	10.963,55
TOTALE	130.743,55

I predetti importi sono suscettibili di variazione e di compensazione tra le varie voci di spesa, limitatamente alle indicazioni stabilite dal Ministero.

Si specifica che al tavolo della co-progettazione potranno essere ammessi più soggetti.

Ciascun proponente potrà presentare progetti per importi inferiori al limite massimo dell'Azione; non è possibile presentare progettualità con valori superiori ai predetti importi.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 242/1990. La procedura di co-progettazione, essendo una procedura non competitiva, prevede la sottoscrizione di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività, i costi presentati devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.

Nell'ambito della presentazione del Piano dei costi della proposta presentata il candidato partner potrà proporre anche una propria quota di co-finanziamento indicando le spese che sono coperte dall'eventuale finanziamento statale e le spese coperte da co-finanziamento.

Si precisa che il Piano dei costi proposto dal soggetto concorrente dovrà essere formulato con riferimento alle indicazioni in proposito contenute nell'Avviso Ministeriale n.1/2022 pubblicato e nelle Linee guida per l'utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà estrema e comunque le proposte presentate, quelle ritenute ammissibili e quelle che saranno esito della fase di co-progettazione, saranno oggetto di successiva ridefinizione e accordo, anche alla luce dei criteri di valutazione e delle indicazioni previste dall'Avviso ministeriale e successive indicazioni.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla Coprogettazione

Sono ammessi alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con l'Azienda per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17).

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, al fine di instaurare un rapporto di co-progettazione in qualità di partner di Azienda:

ART. 4.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;
- b. qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:
- c. Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all'Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;
- d. Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 383/2000;
- e. Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991;
- f. Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese;
- g. Altri soggetti con iscrizione nella CCIAA come operatore attivo, se presente, o Statuto dell'Organizzazione.

ART. 4.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno:

- personale qualificato
- esperienza di gestione di servizi/progetti/interventi volti al contrasto della grave emarginazione adulta e della condizione di homeless negli ultimi 3 anni (2020,2021,2022); con indicazione del tipo di servizio, del periodo di esercizio e del committente

Il possesso dei requisiti dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS), i requisiti di ammissione sopra citati devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

Il raggruppamento o l'associazione temporanea di scopo può essere:

- già stipulato formalmente all'atto di presentazione della proposta, di cui si richiede il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, applicando, in quanto compatibile, l'art.48, commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarato e specificato in carta semplice, sottoscritta da tutti i partecipanti, all'atto di presentazione della proposta, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di adesione al servizio integrato di offerta oggetto di co-progettazione, la formalizzazione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stesura del progetto definitivo.

Art. 5 – Modalità e fasi della procedura di istruttoria pubblica

La procedura si svolgerà in fasi distinte:

- A) Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse con selezione dei partner per la co- progettazione al fine dell'elaborazione del progetto definitivo.
- B) Eventuale rimodulazione delle iniziative proposte, sia in termini progettuali che economici.
- C) Stipula della Convenzione tra l'Azienda e soggetti partner.

Art. 6 – modalità di presentazione della documentazione richiesta e del progetto

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro il giorno 28/05/2023 alle ore 12.00 - esclusivamente via PEC all'indirizzo: consorziolodigiano@legalmail.it la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR LINEA DI INVESTIMENTO 1.3 E QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ESTREMA**

L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, redatta secondo l'allegato 1, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale ed eventuale sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
- le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata (ovvero utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti);
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono.

La dichiarazione di obbligarsi a rispettare le indicazioni rendicontative previste dalla normativa Europea in merito all'attuazione del PNRR;

In caso di composizione plurisoggettiva, l'istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda, fatta salva l'ipotesi di delegare espressamente tale incombenza al Legale Rappresentante dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione, come risultante dall'impegno di costituzione e mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti, allegato alla manifestazione di interesse.

Il progetto presentato, redatto secondo l'allegato 2, dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
- STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Il piano economico, redatto secondo l'allegato 3, avendo cura di compilare un foglio per ciascun fondo, dovrà riportare le risorse economiche necessarie per l'attuazione degli interventi.

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di interesse;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nella presente manifestazione di interesse.

Art. 7 - Descrizione degli interventi progettuali

All'interno della proposta progettuale il soggetto candidato dovrà indicare la figura di coordinamento tecnico del progetto, con il relativo curriculum-vitae e la relativa spesa all'interno del piano dei costi;

All'interno delle finalità e degli orientamenti di cui sopra si chiede ai soggetti partecipanti di formulare una prima proposta progettuale che parta dai contenuti dell'avviso MLPS n.1/2022 e delle Linee guida per l'attuazione della Quota Fondo Povertà estreme con una attenzione anche alla possibile sostenibilità dell'intervento dopo tali finanziamenti.

Art. 8 – Destinatari

I destinatari diretti della proposta progettuale sono gli individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora, che necessitano di una accoglienza alloggiativa temporanea alla quale viene affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento dell'emergenza, con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali.

Art. 9 – Durata della co-progettazione

L'Accordo di collaborazione, relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra l'Azienda ed i partner selezionati, avrà durata triennale secondo le indicazioni ministeriali, e pertanto con scadenza non oltre il 31/12/2026 (salvo eventuali ulteriori proroghe o comunicazioni diverse ministeriali o ulteriori finanziamenti disposti dal Ministero). Più specificatamente, entro marzo 2026 deve essere raggiunto l'obiettivo del numero di persone previsto che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale che devono ricevere un alloggio temporaneo e che accedono al Centro Servizi per la grave emarginazione.

Articolo 10 - Finalità della coprogettazione

La coprogettazione integra una programmazione condivisa fissata in uno schema progettuale, conforme alle direttive stabilite dall'Azienda. A tal fine è richiesta la presentazione di una proposta progettuale, redatta secondo quanto disposto dal presente Avviso, in una logica di coprogettazione rispetto a servizi ed attività definiti dall'Azienda in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale di Lodi.

Le proposte saranno valutate da una Commissione. La procedura attivata con il presente avviso risponde all'intento di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei servizi delle organizzazioni del privato sociale in modo che esse possano concorrere, sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio entro le regole pubbliche, agendo con logiche concertative, di coprogettazione e di collaborazione sul territorio di ambito. La coprogettazione si configura così come uno strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo proponendo proprie soluzioni progettuali.

In particolare il Soggetto/i del Terzo settore selezionato/i sarà obbligato a: a) Collaborare all'attività di coprogettazione; b) Rendicontare le spese del cofinanziamento ricevuto; c) Assumere in proprio le spese dichiarate come cofinanziamento. L'accordo di collaborazione per la disciplina del rapporto tra l'Azienda e l'affidatario della gestione sarà elaborata sulla base del progetto approvato.

Si precisa infine che la co-progettazione, per cui è stato indetto il presente Avviso, potrà valere anche nel caso in cui intervengano altre fonti di finanziamento a sostegno degli interventi qui previsti, fermo restando la necessità di eventualmente adeguare le attività e modificare le convenzioni sottoscritte.

Art. 11 - Spese ammissibili

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ipotesi prevista all'art. 2 e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi SIE/PON, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, nonché quanto verrà successivamente specificato dal Ministero.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data del provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al tavolo di co-progettazione, fino a quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque non oltre il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama integralmente quanto previsto dal combinato disposto tra l'art. 6 "Interventi finanziabili" e l'art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022 PNRR, nonché le "Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà", punto 4.

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - i. spese per appalti di servizi e forniture;
 - ii. spese relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati);
 - iii. spese per pubblicazione bandi di gara;
 - iv. oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
 - v. spese necessarie per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti finanziati dal presente Avviso;
 - vi. spese necessarie per l'acquisizione di esperti esterni specificatamente destinati a realizzare i singoli interventi/progetti finanziati dal presente Avviso;
 - vii. tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate tra le voci non ammissibili di seguito indicate.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'Azienda della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non configuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Non sono ammissibili:

- a. le spese che infrangono il divieto del "doppio finanziamento", ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (cf. Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21);
- b. restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi,

varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;

c. i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione.

Art. 12 - Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte avverrà tenendo conto:

- del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata)
- delle caratteristiche della proposta tecnica e progettuale
- del budget del progetto (Piano dei costi).

Ai fini della selezione della/delle migliore/i proposta/e progettuale/i le stesse saranno valutate sulla base di criteri riconducibili a quelli sotto indicati, con attribuzione di uno specifico punteggio espresso in centesimi (100/100).

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio max
Soggetto Proponente	Esperienze pregresse negli ultimi 3 anni (2020-2022) in merito alla gestione di servizi simili al presente progetto	15
Elementi tecnico- qualitativi della proposta progettuale	Proposta di gestione dei servizi e interventi descritti all'art. 1, contenente gli elementi della proposta organizzativa delle attività che si intendono realizzare, indicando i bisogni a cui si vuole rispondere, le caratteristiche dei destinatari, gli obiettivi, le azioni, il quadro normativo di riferimento, le risorse umane, e quant'altro ritenuto utile ai fini della comprensione della proposta organizzativa e gestionale che il soggetto intende proporre	35
	Aspetti legati ad un possibile impianto di monitoraggio, verifica e controllo del progetto	10
Ulteriori elementi premianti	Sostenibilità della proposta dopo la conclusione dei finanziamenti	20
	Proposta di immobili ulteriori da destinare al progetto con indicazione del relativo piano dei costi	10
	Entità del cofinanziamento e descrizione delle attività cofinanziate	10

TOTALE		100
--------	--	-----

A seguito della valutazione della Commissione tecnica, verranno ammessi alla co-progettazione i soggetti che avranno raggiunto un punteggio di almeno 70 punti. Il punteggio conseguito sarà finalizzato alla sola ammissione al tavolo di co-progettazione e non concorrerà alla formazione di una graduatoria.

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal/dai soggetti o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali (sia per la parte tecnica che per la parte economica).

L'Azienda si riserva la facoltà di:

- procedere all'individuazione del soggetto partner anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e proposta progettuale purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico e "sufficiente" ai fini della realizzazione degli interventi previsti dai finanziamenti in tema di contrasto alla grave emarginazione adulta.

È possibile che in caso di individuazione di più soggetti idonei venga costituito un gruppo di coordinamento del progetto complessivo, composto dai referenti dell'Azienda e dai coordinatori indicati dai singoli soggetti. La successiva fase di co-progettazione è finalizzata a completare e realizzare le proposte progettuali presentate alla luce dei contenuti dell'Avviso n.1/2022 del 5 febbraio 2022 e delle "Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" e prende a riferimento la proposta tecnica e progettuale presentato dal/i soggetto/i selezionato/i e procede alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento ai seguenti punti:

- 1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e delle azioni proposte;
 - 2) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorativi della qualità degli interventi e dei singoli servizi;
 - 3) approfondimento della documentazione tecnica e progettuale presentata ed integrazione della stessa alla luce di quanto richiesto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti per l'attuazione dei fondi;
 - 4) definizione del costo complessivo della coprogettazione e di dettaglio delle diverse prestazioni e suddivisione tra Azienda, Comuni e Soggetto/i di Terzo settore, comprensivo del valore d'uso degli immobili pubblici in concessione, e delle modalità di rendicontazione delle spese e delle attività ai fini dell'erogazione del contributo previsto;
 - 5) eventuali ampliamenti del partenariato resisi necessari e impegni di dettaglio della fase esecutiva;
 - 6) puntuale determinazione dei livelli di integrazione e coordinamento dei servizi oggetto della proposta progettuale.
 - 7) quant'altro ritenuto necessario e opportuno alla luce di quanto previsto dall'Avviso n.1/2022 e "Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" e da successive determinazioni impartite.
- L'Azienda si riserva quindi la possibilità di richiedere modifiche o integrazioni ai progetti ricevuti al fine di giungere ad una proposta condivisa e definita, anche come possibile "composizione" delle diverse proposte presentate/integrate.

L'Azienda inoltre può chiedere al/ai soggetto/i selezionato/i, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla modifica, all'integrazione, alla diversificazione e all'eventuale riduzione delle tipologie di intervento, del ventaglio e della quantità delle offerte, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi, dei finanziamenti disponibili e delle necessità/ricieste da parte dei soggetti finanziatori.

Art. 13 - Obblighi pubblicitari

Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale sul sito web dell'Azienda www.consorziolodigiano.it ente capofila dell'Ambito di Lodi e sul sito dell'Ambito di Lodi www.ufficiodipiano.lodi.it.

L'Azienda, inoltre, provvederà a pubblicare sui medesimi siti l'esito della presente manifestazione di interesse,

ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

L'Azienda si riserva la facoltà di integrare, annullare, sospendere, revocare il presente avviso o prorogarne i termini, qualora ricorrano o siano documentate le condizioni che giustificano il relativo provvedimento. L'Azienda si riserva di valutare l'adeguatezza dei progetti presentati, di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

Art. 14 Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso pubblico per la selezione di partner pubblici e privati per la co-progettazione e successiva presentazione di un progetto a valere sull'Avviso "Welfare in Ageing - Potenziare la capacità delle comunità di rispondere ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie" promosso da Fondazione Cariplo ed ulteriori future progettazioni.

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione pubblica.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Direttore Generale Giorgio Savino.

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Art. 15 – Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 16 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

Art. 17 - Clausole di salvaguardia

Il presente avviso non ha valore vincolante per l'Azienda, nel senso che Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per questo Azienda e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine all'affidamento della progettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Le azioni e gli interventi di cui al presente avviso ed alle azioni conseguenti saranno finanziati da contributo statale, se ed in quanto approvati dai relativi organismi, secondo i criteri e modalità prestabiliti dall'Avviso pubblico più volte citato e da eventuali successive disposizioni. Pertanto soltanto al termine della fase di coprogettazione, l'affidamento verrà perfezionato e nei termini del progetto ammesso. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di co-progettazione.

Art. 18 – Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della presente selezione, presentati esclusivamente in lingua italiana, e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla selezione o sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse all'Azienda per mezzo mail: progetti@ufficiodipiano.lodi.it entro il termine del 24/05/2023. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul sito internet dell'Azienda e dell'Ambito di Lodi.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, verranno pubblicate nella sezione sopra indicata.

E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il sito internet dell'Azienda prima dell'invio dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il RUP è il Direttore Generale dell'Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali – Ing. Giorgio Savino.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Art. 21 – Ricorsi e controversie

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.